

16112/2019



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE
GUIDO MERCOLINO
PAOLA VELLA
ANDREA FIDANZIA
ROBERTO AMATORE

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.
Consigliere

Opposizione allo
Stato passivo

Ud. 02/04/2019 CC
Cron. *16112*
R.G.N. 29635/2014

ORDINANZA

F.U.

sul ricorso 29635/2014 proposto da:

Equitalia Sud S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in F

,
a

giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

*CRD
957
2019*

contro

Curatela del Fallimento Europa Divani S.r.l., in persona del curatore

, giusta procura in
calce al controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente
incidentale -

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 11/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/04/2019 dal Cons. FIDANZIA ANDREA;

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 10 novembre 2014 il Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da Equitalia Sud s.p.a. avverso il decreto del G.D. dello stesso tribunale comunicato in data 10.12.2013.

Ha rilevato il giudice di merito che gli estratti di ruolo prodotti in giudizio dal concessionario difettavano della sua sottoscrizione nonché dell'asseverazione di provenienza dal ruolo informatico.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a. La Curatela si è costituita in giudizio con controricorso e ricorso incidentale condizionato, nel quale ha dedotto la violazione degli artt. 87 e 88 DIPR n. 602/1973, sul rilievo che presupposto indefettibile di ammissione al passivo del credito è la notifica della cartella esattoriale al curatore al fine di consentirgli di proporre eventualmente opposizione contro il ruolo.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Equitalia Sud s.p.a. ha dedotto la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 183 e 101 comma 2° cod. proc. civ. e artt. 24 e 111 Cost..

Lamenta la ricorrente che il giudice di merito ha fondato la propria decisione su un rilievo officioso – non essendo la mancanza di asseverazione del concessionario stata eccepita dal curatore – senza provocare il contraddittorio delle parti sul punto. Ove, infatti, la ricorrente fosse stata posta in condizione di interloquire, avrebbe potuto produrre anche in sede di cognizione piena gli estratti di ruolo con attestazione di conformità ex art. 5 comma 5° D.L. n. 669/1996.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112 e 346 cod. proc. civ. ed agli artt. 95,98 e 99 legge fall..

Lamenta la ricorrente che il curatore, all'esito dei chiarimenti resi dalla stessa all'udienza di verifica dello stato passivo in ordine all'attestazione di conformità del concessionario, non aveva più riproposto la questione in sede di cognizione piena, né il Tribunale avrebbe potuto rilevarla d'ufficio, essendosi formato un giudicato endofallimentare.

2. Il ricorso deve essere accolto alla luce delle seguenti assorbenti considerazioni di diritto.

Va osservato che questa Corte ha già recentemente osservato che la società concessionaria può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della



cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria - disposto con il DM 3 settembre 1999 n. 321 - che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere. Ne consegue che gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario della riscossione, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformità all'originale. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. n. 16603 del 22/06/2018).

Tale conclusione si rende ancor più doverosa alla luce della chiara formulazione dell'art. 23 d.lgs n. 82 del 2005, come modificato dall'art. 16 comma 1° d.lgs. n. 235 del 2010 secondo cui " le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta".

Nel caso di specie, non risulta, anche alla luce delle deduzioni contenute nel controricorso e ricorso incidentale condizionato, che il curatore fallimentare abbia mai disconosciuto la conformità degli estratti di ruolo (prodotti su supporto analogico) al ruolo informatico, con conseguente fondatezza della domanda di insinuazione al passivo ed infondatezza del ricorso incidentale incondizionato, che si fonda sul principio della necessaria notifica della cartella esattoriale da tempo disatteso da questa Corte.




Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata e disporsi il rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, lo accoglie, rigetta il ricorso incidentale condizionato, e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.


Così deciso in Roma il 2.4.2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente

Francesco Antonio GENOVESE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 14 GIU 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

